

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2916

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati COLITTO e MARZOTTO**

*Annunziata il 29 maggio 1957*

**Estensione alla Valle Padana delle disposizioni dell'articolo 37  
della legge 11 gennaio 1957, n. 6**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accogliendo le egittime richieste degli agricoltori, il legislatore ha stabilito, con l'articolo 37 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, « ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », che sono disposte dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente, le opere estinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque effluve dei pozzi metaniferi e petroliferi.

Nel territorio nazionale le zone, nelle quali sono stati lamentati danni derivanti dalle acque reflue dai pozzi metaniferi, sono principalmente quelle del Basso Polesine, del Basso Ferrarese e della Lombardia.

In dette zone la ricerca e la coltivazione di pozzi è fatta a tale quota che il gas affiora omomisto a considerevoli volumi di acqua salata di sali e di materie riducenti, che, infiltrandosi nel sottotrato dei terreni coltivati e defluendo in fossi, collettori di bonifica e piccoli corsi d'acqua di portata insufficiente per una conveniente diluizione delle suddette sostanze nocive, arreca danni notevoli alle colture ed inibisce l'uso delle acque correnti a fini della irrigazione, dell'abbeveraggio e degli usi domestici.

Il sistema di coltivazione di simili giacimenti è stato conservato, come eccezione alla esclusiva stabilita per l'Ente nazionale idrocarburi nella Valle padana dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, limitatamente alle provincie di Ferrara e Rovigo ed agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 metri.

Durante la discussione del disegno di legge, che è poi divenuto la legge 11 gennaio 1957, n. 6, è stato proposto ed approvato un emendamento, che limita l'applicazione delle sue disposizioni alle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Le ragioni, che hanno dettato questa limitazione, non possono essere ritenute valide per escludere dall'applicazione di disposizioni di carattere generale, quali quelle dell'articolo 37, determinate zone del territorio nazionale, alcune delle quali maggiormente risentono i danni provocati da acque reflue dei pozzi metaniferi. L'esclusione renderebbe vana la salvaguardia, che il legislatore ha voluto a favore dell'agricoltura.

La presente proposta di legge intende appunto rendere efficace la suddetta salvaguardia per tutto il territorio nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono soggette anche le zone delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.